



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore: RAFANELLI ANDREA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8172 del 13-06-2017

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 5515 - Data adozione: 11/04/2019

Oggetto: Rettifica del D.D. n. 4783 del 03/04/2019, avente oggetto: "Discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Ischia di Crociano Piombino. Diffida, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29-decies del D.lgs. nr. 152/2006 e s.m.i., alla Soc. Rimateria S.p.A. (ex ASIU S.p.A.) per inosservanza delle prescrizioni di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 276 del 30/10/2007, già modificata con D.D. n.105 del 16/09/2008, rilasciata a Lucchini S.p.A. dalla Provincia di Livorno".

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/04/2019

Numero interno di proposta: 2019AD006195

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, di cui rispettivamente alla legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. e alla legge regionale 23/07/2009, n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa” e s.m.i.;
- la vigente normativa statale e regionale in materia di attribuzione delle competenze, e in particolare: la legge 07/04/2014, n. 56 e s.m.i. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”; la legge regionale 03/03/2015, n. 22 recante “Riordino delle funzioni provinciali attuazione della Legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); la legge regionale 5 febbraio 2016, n.9 “Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011”; DGRT n. 121 del 23/02/2016 “Subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11 bis, comma 2 della LR 22/2015 in materia di autorizzazioni ambientali.”;
- il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche” ;
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”;
- la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.”;
- la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20, “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento” e il successivo regolamento di attuazione DPGRT 8 settembre 2008, n. 46/R;

RICHIAMATO il proprio decreto dirigenziale n. 4783 del 03/04/2019 avente per oggetto “Discarica per rifiuti non pericolosi sita in loc. Ischia di Crociano Piombino. Diffida, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29-decies del D.lgs 152/2006 e s.m.i, alla Soc. Rimateria spa (ex ASIU spa) per inosservanza delle prescrizioni di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 276 del 30/10/2007, già modificata con atto dirigenziale n.105 del 16/09/2008, rilasciata a Lucchini spa dalla Provincia di Livorno.”;

RILEVATO che il provvedimento in questione contiene errori di redazione nel capoverso della premessa di seguito riportato:

“RITENUTO che, a seguito della comunicazione di variazione nella titolarità della gestione dell'AIA n. 276 del 30/10/2007 e s.m.i (nota in atti reg.li n. 395103-A del 13/08/2018 e nota in atti reg.li 408725-A del 28/08/2018), la soc. Rimateria Spa, nella sua qualità di gestore subentrante e concessionario dell'area in cui insiste la discarica, sia divenuta a tutti gli effetti il gestore dell'installazione, così come definito all'art. 5 lettera r-bis) del dlgs 152/2006 - come individuato anche dalla Capitaneria di Porto nelle proprie segnalazioni - e che pertanto sia atto dovuto diffidare la Rimateria Spa ad attuare tutte le azioni e gli interventi necessari a ricondurre la gestione dell'installazione nel rispetto delle prescrizioni di cui all'AIA n. 276 del 30.10.2007 e s.m.i e ai dettami normativi del d.lgs 152/2006 s.m.i e del d.lgs 36/2003, affinché sia garantita la prevenzione o la riduzione degli impatti negativi, nel rispetto del principio di cui all'art. 177, c.4, del D.Lgs. 152/2006;”

CONSIDERATO, alla luce del percorso istruttorio svolto per l'emanazione del decreto dirigenziale n. 4783 del 03/04/2019, che quanto riportato al capoverso in questione risulta essere frutto di sviste e omissioni di redazione e che lo stesso debba essere quindi correttamente sostituito dal seguente:

“RITENUTO che, a seguito delle comunicazioni di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto di cui all'AIA n. 276 del 30/10/2007 e s.m.i (note in atti reg.li n. 245746 e n. 246039 del 15/06/2016 reiterate con note in atti reg.li n. 395103-A del 13/08/2018 e n. 408725-A del 28/08/2018) e del subentro nell'atto di concessione demaniale Rep. 926 del 10.12.2015, la soc.

Rimateria Spa, nella sua qualità di gestore subentrante e concessionario dell'area in cui insiste la discarica, allo stato attuale dei fatti, sia da ritenersi il gestore dell'installazione, così come definito all'art. 5 lettera r-bis) del dlgs 152/2006 - come individuato anche dalla Capitaneria di Porto nelle proprie segnalazioni - e che pertanto sia atto dovuto diffidare la Rimateria Spa ad attuare tutte le azioni e gli interventi necessari a ricondurre la gestione dell'installazione nel rispetto delle prescrizioni di cui all'AIA n. 276 del 30.10.2007 e smi e ai dettami normativi del d.lgs 152/2006 smi e del d.lgs 36/2003, affinché sia garantita la prevenzione o la riduzione degli impatti negativi, nel rispetto del principio di cui all'art. 177, c.4, del D.Lgs. 152/2006;”;

RITENUTO pertanto di rettificare il decreto in oggetto;

PRECISATO, in ottemperanza di quanto prescritto al c. 3 dell'articolo 5 della legge 241/90 e smi, che il Settore responsabile del procedimento di cui al presente atto amministrativo è il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana, con sede in Via di Novoli, 26 – Firenze e che all'atto del rilascio della presente autorizzazione la responsabilità del procedimento è assegnata al Dirigente del Settore dott. Ing. Andrea Rafanelli;

DATO ATTO che l'ufficio regionale presso il quale sono conservati gli atti relativi alla procedura e rese disponibili le informazioni di cui al comma 13 dell'art. 29 – quater del d.lgs 152/2006 e smi, è l'ufficio territoriale di Livorno in Via Galileo Galilei n. 40, Settore Bonifiche, Autorizzazioni rifiuti del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

VISTO il decreto del Dirigente della Direzione Ambiente ed Energia n. 6353 del 24/12/2015 a oggetto “Organizzazione Direzione Ambiente ed Energia” con cui sono state definite declaratorie e competenza dei Settori della Direzione anche a seguito del riassetto istituzionale di cui alla legge regionale n. 22/2015 che ha determinato il nuovo assetto della Direzione a partire dal 1 gennaio 2016;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato visionato dal funzionario responsabile di Posizione Organizzativa della U.O. Autorizzazioni discariche, impianti di trattamento rifiuti di derivazione urbana del Settore Bonifiche, Autorizzazioni rifiuti del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

DECRETA

1. per quanto sopra esposto, di rettificare il proprio decreto dirigenziale n. 4783 del 03/04/2019, sostituendo il capoverso in questione, citato in premessa, con il seguente:

“RITENUTO che, a seguito delle comunicazioni di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto di cui all'AIA n. 276 del 30/10/2007 e smi (note in atti reg.li n. 245746 e n. 246039 del 15/06/2016 reiterate con note in atti reg.li n. 395103-A del 13/08/2018 e n. 408725-A del 28/08/2018) e del subentro nell'atto di concessione demaniale Rep. 926 del 10.12.2015, la soc. Rimateria Spa, nella sua qualità di gestore subentrante e concessionario dell'area in cui insiste la discarica, allo stato attuale dei fatti, sia da ritenersi il gestore dell'installazione, così come definito all'art. 5 lettera r-bis) del dlgs 152/2006 - come individuato anche dalla Capitaneria di Porto nelle proprie segnalazioni - e che pertanto sia atto dovuto diffidare la Rimateria Spa ad attuare tutte le azioni e gli interventi necessari a ricondurre la gestione dell'installazione nel rispetto delle prescrizioni di cui all'AIA n. 276 del 30.10.2007 e smi e ai dettami normativi del d.lgs 152/2006 smi e del d.lgs 36/2003, affinché sia garantita la prevenzione o la riduzione degli impatti negativi,

nel rispetto del principio di cui all'art. 177, c.4, del D.Lgs. 152/2006;”;

2. di confermare in ogni altra sua parte il proprio decreto dirigenziale n. 4783 del 03/04/2019;

3. di precisare che il presente atto dovrà essere conservato congiuntamente al suddetto decreto n. 4783/2019 del quale è parte integrante e sostanziale;

4. di disporre la trasmissione del presente atto tramite Pec ai seguenti soggetti/enti interessati:

- Soc. Rimateria spa;
- ARPAT sub-dipartimento di Piombino-Elba;
- Soc. Lucchini in as;
- Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, Nucleo Operativo di Polizia Ambientale
- Agenzia del Demanio – Direzione regionale Toscana e Umbria sede di Livorno
- Comune di Piombino;
- Dipartimento della prevenzione della Azienda USL Toscana Nord Ovest;
- Procura della Repubblica di Livorno Rife RGNR 2027/2018 mod. 21;

5. di comunicare il presente atto al Settore VIA – VAS – OOPP di interesse strategico regionale.

Il presente atto, esplica i suoi effetti a far data dalla notifica ai soggetti interessati, che si intende assolta con la trasmissione tramite Pec.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla sua notificazione o piena conoscenza.

IL DIRIGENTE

CERTIFICAZIONE